



N. R.G. 43582/2018

SENT. N. 1024/20  
R.G. 43582/18  
CROM. 235/20  
REP.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, IX Sezione Civile, in persona dell'avv. Sergio Biondi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 43582/2018 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: " azione di pagamento ", valore dichiarato : € 4.555,12, vertente

TRA

[redacted] ANTONIO, (C.F. [redacted]), rapp. e dif. dall'avv. Pierluigi Telese ed elett.te dom. presso il suo studio in Ercolano alla Via Panoramica n. 60, in virtù di procura in calce alla citazione,

ATTORE

E

[redacted] S.P.A., (P. I. [redacted]), in p.l.r.p.t.,  
[redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE : " accertare e dichiarare la nullità dell'art. 1.2 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 205/2006 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 4.555,12, oltre interessi e spese di lite con distrazione al difensore, a titolo di restituzione della quota parte delle commissioni bancarie e di intermediazione e dei costi assicurativi non maturati sul contratto di finanziamento con cessione pro solvendo del quinto dello stipendio di n. 120 rate n. 501250 del 27-04-2005 per avvenuta anticipata estinzione alla 36a rata di rimborso del mese di novembre del 2008 ";

PER LA CONVENUTA : " in via preliminare difetto di legittimazione passiva e incompetenza del giudice adito; in subordine, rigetto della domanda con vittoria di spese."

Ar



#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore provvedeva a riassumere tempestivamente il giudizio a seguito della pronunzia di incompetenza "ratione valoris" del Tribunale di Napoli del 15-01-2018.

A conforto della domanda, l'istante ha dedotto e dimostrato per tabulas che al momento della sottoscrizione del contratto predisposto dalla banca ora convenuta egli corrispondeva tra l'altro i seguenti oneri : € 2.220,88 quali commissioni bancarie, € 3.315,00 per commissioni di intermediazione ed € 971,43 per quote assicurative, ed in totale quindi la somma di € 6.507,31 ; tali importi, secondo l'attore, costituiscono importi a maturare nel tempo (c.d. recurring), di guisa che la relativa quota parte non goduta e ricavata col sistema del metodo proporzionale pro-rata temporis ascende ad € 4.555,12, e ne reclama la restituzione ai sensi dell'art. 126 sexies del T.U.B. (D. Lgs. 1/9/93 n. 385), laddove poi, come si ricava dal conteggio estintivo predisposto dalla Banca convenuta in data 13-11-2008 e depositato dall'attore alcunchè veniva riconosciuto allo stesso a tale titolo al momento dell'estinzione definitiva del prestito.

La società convenuta, a sua volta, ritualmente costituita si opponeva recisamente alla domanda e deduceva in particolare la legittimità del comportamento contrattuale da essa tenuto invocando principalmente la specifica clausola contrattuale delle condizioni generali (punto 1.2) che escludeva del tutto nelle ipotesi di estinzione anticipata del prestito la restituzione delle sopra indicate somme ; eccepiva inoltre la carenza di legittimazione in merito ai premi assicurativi che andavano richiesti, secondo i suoi assunti, alla relativa compagnia.

Su tale premessa, si osserva che la domanda è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Deve in primo luogo osservarsi che, al di là della contestazione generica della domanda, la convenuta ha riconosciuto i fatti oggettivi dedotti a sostegno della sua domanda da parte dell'attore, avendo versato in atti il relativo contratto di finanziamento, dal confronto dei quali emerge con chiarezza la mancata corresponsione all'estinzione anticipata delle somme accessorie pro quota richieste in giudizio, somme corrisposte invece dall'attore anticipatamente ed integralmente al momento dell'erogazione del prestito.

Venendo in primo luogo all'esame della normativa di riferimento applicabile 'ratione temporis' è da osservare, con le riserve ed i limiti di cui innanzi, che vada applicato l'art. 125 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e l'art. 3 del D.M. 8/7/92 vigente all'epoca del contratto che così disponeva sul punto al comma secondo :

" 2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR."

Va tenuto però presente, che, in mancanza delle modalità stabilite dal CICR, la Banca d'Italia nel 2000 già aveva inviato note in cui specificava l'equa riduzione del costo complessivo del credito intendendosi che, qualora il debitore esercitasse la facoltà di anticipata estinzione, al creditore era dovuto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento.

Inoltre, considerata poi l'introduzione del D. Lgs. 13/8/10 n. 141, ben può prendersi a parametro lo stesso, posto il già avvenuto riconoscimento del diritto al consumatore di conseguire un'equa riduzione del costo complessivo del credito in base alla normativa applicabile 'ratione temporis', apparendo condivisibile anche il rilievo dell'attore su tale punto specifico, rivolto a qualificare la successiva normativa come di mera interpretazione autentica della prima atteso il già avvenuto riconoscimento del diritto.

Prima di esaminare le specifiche domande ed eccezioni, è appena il caso poi di osservare che le conclusioni cui si è sopra pervenuti, e gli inerenti principi che saranno applicati anche innanzi in materia di estinzione anticipata di prestiti e mutui, sono in massima parte conformi a quelli espressi nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, ABF, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

All'uopo appare utile riportare un ampio passo tratto dalla condivisa decisione N. 748 del 26 gennaio 2017 del Collegio di Roma che facendo il punto sulla questione ora in esame così recita :

*“ La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.*

*2. Occorre preliminarmente valutare la richiesta dell'intermediario convenuto di respingere il ricorso in quanto il contratto de quo è stato stipulato in data 10.6.2010, antecedentemente all'entrata in vigore (19.9.2010) dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010.*

*3. Il diritto del consumatore a una riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato è previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.*

*4. Come puntualizzato dalla decisione del **Collegio di Coordinamento n. 6167/2014**, tale disposizione discende dal disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal D.M. dell'8.7.92.), ai sensi del quale “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e “in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto **a una equa riduzione del costo complessivo del credito**”. Si tratta di previsione poi ribadita, in un quadro di continuità con la precedente normativa comunitaria in materia, dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, che sostituisce la norma comunitaria dell'87, al cui art. 16 è ripetuto, nel quadro di un più compiuto insieme di disposizioni dirette ad accrescere i doveri di informazione precontrattuale, che: «Il consumatore ha il diritto di adempiere in (Decisione N. 748 del 26 gennaio 2017 Pag. 4/6) qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.».*


*5. Sul diritto al rimborso ai costi correlati alla vita residua del contratto, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010, varie disposizioni di fonte amministrativa, fra cui merita ricordare il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3,*



N. R.G. 43582/2018

comma 1, "Adempimento anticipato"), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

6. In sostanza le previsioni di cui all'art. 125-sexies del TUB (e così quelle di rango secondario che ad essa si connettono) sono ritenute inderogabili dall'Arbitro Bancario Finanziario; la piena applicabilità delle stesse al contratto de quo, a prescindere dalla data di stipula dello stesso, non può revocarsi in dubbio. "

Ciò premesso, venendo poi alle specifiche domande ed eccezioni, deve in primo luogo accogliersi l'eccezione di nullità della clausola di cui al punto 1.2. del contratto di rinuncia al rimborso di somme in caso di anticipata estinzione del prestito, per palese violazione della normativa di riferimento ed in virtù dell'art 33 del Codice del Consumo determinando tali clausole a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e specificamente in ordine al diritto del consumatore in base alla suddetta normativa di riferimento : " **al rimborso a una equa riduzione del costo complessivo del credito** ". 

Né poi la banca, cui ne incombeva l'onere ex lege (cfr. Codice del Consumo art. 34 comma quinto), ha fornito la benchè minima prova che le clausole in esame siano state oggetto di specifica trattativa individuale.

Inoltre, tale clausola è nulla anche in virtù del principio c.d. di opacità di clausole, che riguarda anche le altre spese accessorie, e cioè l'incertezza della spesa in ordine a una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – del tutto mancante nel caso in esame – comporta che l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.

Ed infatti, l'individuazione esatta della quota del premio, dei costi assicurativi e di intermediazione oggetto di rimborso discende dalla riconducibilità o meno degli stessi alla categoria dei cc.dd. costi recurring, riferibili ad attività e servizi prestati per l'intera durata del contratto e, dunque, destinati a maturare in corso di rapporto. Qualora il contratto non distingua chiaramente le voci di costo destinate a remunerare attività svolte in fase precontrattuale e in sede di conclusione del contratto da quelle riferibili ad attività previste per tutta la durata del contratto, troverà applicazione il principio dell'interpretatio contra proferentem (art. 1370 c.c. e art. 35, comma 2, cod. cons.), con la conseguenza che tutti i costi anticipatamente addebitati all'assicurato,

5

indipendentemente dalla distinzione fra costi up-front e costi recurring, dovranno essere rimborsati proporzionalmente al periodo assicurativo residuo.

Anche su tali ultimi aspetti appare utile richiamare la suddetta decisione del Collegio di Roma che così recita :

" Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano **la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto** nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

9. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) **in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.**; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, **ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi**; (4) **al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante**, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

10. Quanto al caso specifico si rileva che le commissioni per il soggetto finanziatore non includono con chiarezza solo attività non correlate alla durata del contratto e Decisione N. 748





del 26 gennaio 2017 Pag. 5/6 quindi sono da considerare integralmente recurring; le commissioni per l'agente risultano di natura up front (è prodotta altresì la fattura dell'agente per le prestazioni rese, inclusivo dell'importo di € 669,60 previsto in contratto a tale titolo)."

A tale stregua la domanda va accolta ed in ordine alla determinazione delle somme da rimborsare viene equitativamente applicato il criterio proporzionale ratione temporis, come applicato correttamente anche dall'attore, per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; la banca convenuta è tenuta quindi anche al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso in particolare il premio assicurativo, conseguendo ciò dall'annullamento delle clausole indicate, oltre che, ovviamente, dai noti e condivisi principi ed arresti in materia (da ultimo confermati anche in sede legislativa dalla legge 221/2012, **peraltro successiva alla stipulazione del finanziamento**) secondo i quali anche le spese assicurative in materia di mutuo sono considerate periodiche e quindi da rimborsare pro quota per il caso di estinzione anticipata del rapporto.

In virtù di tali osservazioni, la domanda va così accolta e la banca convenuta va condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.555,12, oltre interessi legali a decorrere dall'estinzione anticipata del mutuo e cioè dal 01-12-2008.

Le spese tra le parti seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai valori medi tariffari del secondo scaglione attesa l'attività difensiva svolta; deve inoltre riconoscersi al difensore l'onorario per l'attivazione della procedura di mediazione, avendo la stessa avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta; la liquidazione avviene pertanto per la sola fase di attivazione della procedura obbligatoria (€ 270,00) in base ai parametri introdotti dal nuovo D.M. n. 37/2018 al punto n. 25-bis. procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli pronunciando sulla domanda proposta, così provvede :

1) in accoglimento della domanda per quanto di ragione : condanna la convenuta [REDACTED]  
[REDACTED] S.P.A., in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante e per la causale di cui in motivazione della complessiva somma di €




4.555,12, (quattromilacinquecentocinquantacinque/12), oltre interessi legali a decorrere dall'estinzione anticipata del mutuo e cioè dallo 01-12-2008 e fino al soddisfo;

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 1.625,00 (milleseicentoventicinque/00), di cui € 150,00 per esborsi ed € 1.475,00, per compensi di avvocato, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, che vengono distratte a favore del difensore dell'istante indicato in epigrafe, in qualità di antistatario.

Così deciso in Napoli, il 02-01-2020.

Il Giudice di Pace  
Avv. Sergio Biondi

  
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI  
02 GEN 2020  
L'Assistente Giudiziario  
[Signature]